



N. 13.

**Modifiche alla legge sugli infortuni.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*promulghiamo e mandiamo a pubblicare le seguenti modifiche approvate dal Consiglio G. e Generale nella Tornata delli 29 Ottobre 1928:*

**Art. 1.**

All'ultimo comma dell'art. 17 della Legge 18 Luglio 1914 N. 24 - è sostituito il seguente:

Il salario annuo agli effetti dell'art. 9 pei casi di inattività permanente assoluta, di inabilità permanente parziale e di morte, sarà calcolato moltiplicando per 300 il salario medio giornaliero percepito dall'operaio in un anno o nel minor tempo precedente all'infortunio, fino al limite massimo di 6000 lire.

**Art. 2.**

La modifica di cui all'art. precedente si intenderà, a tutti gli effetti, aver vigore dal 1. Novembre 1928.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 Ottobre 1928 (1628 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Morri - Melchiorre Filippi

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi